

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 403)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1972

Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 ottobre 1970, n. 777, il personale dei servizi dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali ed il personale amministrativo della Corte dei conti è stato autorizzato ad effettuare, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre 50 ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e fino a 60 ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime mensili previste dalle vigenti disposizioni.

Il provvedimento trae origine — era detto nella relazione illustrativa della legge citata — « dalla necessità di richiedere al personale predetto ulteriori prestazioni in conseguenza degli accresciuti compiti d'isti-

tuto per effetto della crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali ».

Attualmente tali condizioni non appaiono mutate. Semmai, la necessità di assicurare la piena efficienza dei citati servizi finanziari e di controllo appare oggi ancora più viva per effetto della delicata situazione congiunturale che impegna al massimo tutti i servizi dell'Amministrazione finanziaria e per la grave carenza di personale che si è verificata in molti uffici in conseguenza dell'« esodo » concesso al personale « ex combattente » dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, mentre un esodo ancor più massiccio è previsto in occasione dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali. Per la Corte dei conti, poi, la grave insufficienza di personale è denunciata dalla presenza di centinaia di « distaccati » in ser-

vizio di fatto presso gli uffici centrali e le delegazioni regionali della Corte.

È dunque evidente l'esigenza di una proroga delle disposizioni della legge n. 777 almeno per un altro triennio.

D'altro canto, poichè alcuni settori delle Amministrazioni finanziarie beneficiano da tempo di trattamenti particolari e preferenziali, proprio a motivo delle cennate esigenze, si è venuta a creare fra il personale

addetto ai diversi servizi una sensibile sperequazione che la legge 28 ottobre 1970, n. 777, ha inteso appunto eliminare e che si rivelerebbe di nuovo fonte di malcontento ove la proroga non fosse accordata.

Per quanto concerne la copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, è prorogata per il periodo 1° gennaio 1973 - 31 dicembre 1975.

Art. 2.

All'onere finanziario di lire 9.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.